



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 01/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2015, n. 377

Legge 122/2014, art.1, comma 256. Ripristino delle progressioni di carriera di cui all'art. 9, comma 21 del DL 78/2010 conv. in L. 122/2010.

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P. "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" e confermata dal Dirigente dell'ufficio "Risorse Umane e Aziende Sanitarie" e dal Direttore ad interim del Servizio "Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento", riferisce quanto segue.

L'indennità di esclusività è un emolumento introdotto dall'art.15 quater del D.lgs n. 502/1992 secondo il quale "I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo [...] i contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva".

Il CCNL del personale della dirigenza medico - veterinario 8.6.2000, all'art. 42 prevedeva che "le parti prevedono l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari" [...] "resta fermo in ogni caso, il mantenimento dell'indennità nei confronti di quei dirigenti che, pur in un diverso assetto normativo, manterranno la propria opzione per l'esclusività del rapporto di lavoro".

I professionisti a cui spetta il suddetto emolumento sono:

- a) dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa;
- b) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. superiore a 15 anni;
- c) dirigenti con incarichi di direzione di struttura semplice o di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo con esperienza professionale nel S.S.N. tra 5 e 15 anni;
- d) dirigenti con esperienza professionale nel S.S.N. sino a 5 anni.

Con l'art. 9, co. 1, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 è stato sancito il blocco degli incrementi retributivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale dirigenti, per gli anni 2011, 2012 e 2013, blocco prorogato sino al 31.12.2014 dal D.P.R. n. 122/2013. Pertanto le Aziende Sanitarie, con diverse modalità, hanno sospeso la corresponsione dell'indennità di esclusività in funzione del blocco di cui all'art. 9, co 1, del D.L. 78/2010.

In particolare, l'art. 9, comma 21, terzo periodo recita che "Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici."

La legge n.190/2014 di stabilità 2015 introduce ai commi 254, 255 e 256 novità in materia di pubblico impiego ed in particolare non sono stati prorogati i termini di alcune materie dell'art.9 del DL 78/2010 conv. in L.122/2010 tra cui:

- Il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1)
- Congelamento del valore dell'incarico dirigenziale sia in caso di rinnovo che di nuovo titolare (comma 2)
- L'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2 bis)
- Le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21)

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 non sussistono più i vincoli riguardanti:

- il valore economico dell'incarico che torna ad essere disciplinato dalle clausole contrattuali
- l'importo dei fondi contrattuali, così come determinati al 31.12.2014, torna ad essere regolamentato dalle norme previste dai CCNL, senza essere decurtati per le cessazioni dal servizio;
- possono essere attribuite, senza il recupero delle somme spettanti negli anni 2011-2014, le fasce economiche per il comparto (che gravano sui fondi contrattuali) e le fasce dell'indennità di esclusività per la dirigenza (che gravano sul bilancio)

Nell'ambito dell'attività del Coordinamento Sindacale previsto dall'art.9 del CCNL 3.11.2005 i rappresentanti sindacali dell'area della dirigenza medica e veterinaria durante la riunione tenutasi in data 15.1.2015, hanno chiesto l'assunzione da parte dell'Assessore competente di un provvedimento finalizzato al riconoscimento dei diritti economici non attribuiti per effetto del DL 78/2010 conv. in L.122/2010.

L'Assessore accogliendo la richiesta formulata dai rappresentanti sindacali, ritiene di proporre alla Giunta Regionale l'approvazione del presente schema di provvedimento riguardante l'applicazione, da parte delle Aziende/Enti del SSR, dell'art.1, comma 256 della legge di stabilità n.190 del 23 dicembre 2014.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale in quanto rientra nell'ambito delle assegnazioni del fondo sanitario regionale alle Aziende ed Enti del SSR.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 7/97 recante "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale".

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'Ufficio competente e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento "ad interim";

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della proposta dell'Assessore proponente;
- di accogliere la richiesta dei rappresentanti sindacali dell'Area della Dirigenza Medico-Veterinaria formulata nell'ambito dell'attività del Coordinamento Regionale previsto dall'art.9 del CCNL 3.11.2005 e di conseguenza, dare mandato alle Aziende/Enti del SSR per l'applicazione dell'art.1, comma 256 della legge di stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 e per l'effetto consentire che, a partire dal 01.01.2015:
 - il valore economico degli incarichi torna ad essere disciplinato dalle clausole contrattuali
 - l'importo dei fondi, così come determinati al 31.12.2014, torna ad essere regolamentato dalle norme previste dai CCNL, senza essere decurtati per le cessazioni dal servizio;
 - possono essere attribuite, senza il recupero delle somme per gli anni pregressi, le fasce economiche per il comparto e le fasce dell'indennità di esclusività per la dirigenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
